



# CITTÀ DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino  
Area Tecnica

ORDINANZA N. 100 DEL 30/05/2022 PROT. N. 13391

## ISTITUZIONE DEFINITIVA ACCESSO VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ZTL

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamata l'ordinanza n.190 del 29/09/2021 in base alla quale si disciplinava l'orario di accesso ai varchi elettronici per il controllo della zona a traffico limitato – ZTL;

Vista la delibera della Giunta Comunale n°104 del 29/10/2021 con oggetto di ZTL- delimitazione della zona a traffico limitato – Istituzione zone pedonali in alcune strade del centro storico cittadino ai sensi dell'art. 7, comma 9 C.D.S. confermativa della perimetrazione approvata con deliberazione giunta comunale n°111/2016;

Ritenuto utile istituire definitivamente l'attuazione del sistema di controllo degli accessi della zona a traffico limitato, rivolto a dare maggior efficacia all'utilizzo del centro storico a far data dal giorno mercoledì 01 giugno 2022 con i seguenti orari:

#### **A) Istituzione del divieto di transito nel centro storico successivamente specificato con il seguente orario:**

- dalle ore 22.00 del lunedì alle ore 05.00 del martedì
- dalle ore 22.00 del martedì alle ore 05.00 del mercoledì
- dalle ore 22.00 del mercoledì alle ore 05.00 del giovedì
- dalle ore 22.00 del giovedì alle ore 05.00 del venerdì
- dalle ore 22.00 del venerdì alle ore 14.00 del sabato
- dalle ore 22.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì

L'istituzione del **divieto di transito** è da intendersi rivolto a tutti ad eccezione di:

- Residenti;
- Fornitori di esercizi commerciali per carico e scarico merci;
- Veicoli a servizio persone invalide titolari di contrassegno regolarmente esposto;
- Mezzi adibiti alla raccolta rifiuti e alla pulizia strade;
- Medici in visita presso gli ammalati con permesso regolarmente esposto;
- Forze di Polizia;
- Mezzi di soccorso;
- Veicoli utilizzati al servizio di protezione civile;

- Persone che hanno disponibilità di un'area privata adibita a parcheggio o garage;
- Titolari di attività commerciali per raggiungere aree private;

Rilevata la necessità e l'opportunità di provvedere in tal senso;

Sentito il parere del Comandante del Corpo di Polizia Locale;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 - Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

Vista la legge 267 del 18.08.2000 sull'Ordinamento delle Autonomie locali;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento, compete al sottoscritto responsabile Area Tecnica in forza del Decreto Sindacale n. 08 del 29 giugno 2021 e s.m.i. in base al quale sono state conferite funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

## **ORDINA**

- 1) Il divieto di transito nel centro Storico, eccetto le categorie di utenti elencate in premessa, con il seguente orario:
  - dalle ore 22.00 del lunedì alle ore 05.00 del martedì
  - dalle ore 22.00 del martedì alle ore 05.00 del mercoledì
  - dalle ore 22.00 del mercoledì alle ore 05.00 del giovedì
  - dalle ore 22.00 del giovedì alle ore 05.00 del venerdì
  - dalle ore 22.00 del venerdì alle ore 14.00 del sabato
  - dalle ore 22.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì
- 2) Nelle seguenti vie e piazze:
  - Piazza San Lorenzo presso Campanile
  - Via Umberto I°
  - Via XX Settembre
  - Via IV Marzo
  - Piazza Ruffinatti
  - Piazza San Rocco
  - Via Sclopis
  - Piazza Sclopis
  - Via Sant'Antero
  - Via Delle Alpi

Rimane inalterata, allo stato attuale, la regolamentazione viabile nei rimanenti giorni e orari della settimana.

**DISPONE QUANTO SEGUE**

- A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- Gli appartenenti alle forze di Polizia che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della regolare osservanza di quanto indicato nel presente dispositivo;
- **La presente ordinanza è resa nota mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio e diventa efficace a far data dal giorno mercoledì 01 giugno 2022;**
- I divieti e le limitazioni disposti con la presente ordinanza saranno resi noti mediante l'apposizione sulle predette aree di circolazione della prescritta segnaletica;
  
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;  
Ai sensi degli art. 3 comma 3,4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Paolo CALIGARIS;

Contro il presente provvedimento può essere proposto

- ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto suddetto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.n. 285/1992 e dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
  
- ricorso gerarchico al tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1972 n. 1199.

Giaveno, 30 maggio 2022

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**Arch. Paolo CALIGARIS**

**Firmato digitalmente**

